

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40/2023 del 02/02/2023

OGGETTO: L. 197/2022 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2023.

Il giorno 02/02/2023 alle ore 12:30, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DOMENICO BENNARDI
ROSA NICOLETTI
ARCANGELO COLELLA
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
TIZIANA D'OPPIDO
GIUSEPPE DIGILIO
MICHELANGELO FERRARA
SANTE LOMURNO
VALERIA PISCOPIELLO
MARIA PISTONE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste: PAOLO MILILLO - Segretario

Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco

Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Vista la relazione del Dirigente Servizio Patrimonio che di seguito integralmente si riporta:

Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 25.05.2020 l'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza da Covid-19 al termine della prima ondata, stabiliva fino al 31.10.2020 per le imprese di pubblico esercizio di cui alla legge n. 287/1991, prevedeva la possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso e possibilità di nuove concessioni, in tutto il territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque nelle immediate vicinanze del locale, individuandone la specifica disciplina;

In seguito ad una serie di proroghe normative, con Deliberazione di G.C. n. 120 del 29.04.2021 si prendeva atto dell'entrata in vigore del decreto legge, 22 marzo 2021 n. 41 c.d. "sostegni", poi convertito con modificazioni dalla legge 21.05.2021 n. 69, con il quale si prorogava il regime derogatorio al 31.12.2021.

Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021 veniva disposto quanto segue:

1. *APPROVARE le regole tecniche, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei);*
2. *CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi l'occupazione, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;*
3. *INDIVIDUARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:*
 - 3.1 *limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;*
 - 3.2 *installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;*
 - 3.3 *ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;*
 - 3.4 *obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet", correlate al periodo emergenziale, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe;*
4. *PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale DSG N° 00750/2021 dell'01.04.2021.*

Il su indicato provvedimento veniva più volte prorogato, da ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 379/2022 del 27/10/2022 si è disposto quanto segue:

1. *“CONFERMARE le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021, inerenti all’occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come “Parklet” e diffusa in molti paesi europei), come in premessa ritrascritte;*
2. *CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi, l’occupazione per un periodo di 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all’esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;*
3. *CONFERMARE, le seguenti condizioni di impiego dei “Parklet” secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:*
 - 3.1. *limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l’esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;*
 - 3.2. *installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all’esercizio di ristorazione;*
 - 3.3. *ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all’interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell’Ente di non consentire l’occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all’intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;*
 - 3.4. *obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo “Parklet” con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell’installatore alla scadenza del periodo di cui al precedente punto 2. Non saranno consentite proroghe.*
4. *DI DARE ATTO CHE la richiesta di occupazione potrà essere presentata in modalità semplificata fino al 30.06.2022 ai sensi dell’art. 9-ter del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020 e dell’art. art. 3-quinquies del decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022;*
5. *DI PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale RCG n° 3092/2021 del 31.12.2021 e, a partire dell’avvio del servizio da parte del nuovo gestore TMP s.r.l., in conformità al contratto di concessione sottoscritto in data 24.03.2022;*

DATO ATTO CHE la legge di approvazione del Bilancio dello Stato, all’art. 1, co. 815 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha prorogato fino al 30.06.2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9-ter, comma 5, del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 stabilendo, quindi, tale data quale termine ultimo per la esclusiva presentazione di proroghe, attraverso procedure semplificate di deposito delle istanze di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, comprensive di quelle autorizzate a mezzo parklet;

Il regime semplificato prevede la presentazione della proroga delle domande in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale allegando la planimetria e senza l'applicazione dell'imposta di bollo e, fino al 31 dicembre 2022, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, potrà continuare ad essere effettuato senza l'obbligo di richiedere le autorizzazioni prescritte dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e non si applicano i termini ordinari per la loro rimozione, fissati dall'art. 6 c. 1 lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Precisato che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Dato atto che è volontà dell'A.C., fermo restando il pagamento del canone unico patrimoniale, prorogare per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, già in possesso di atto abilitativo, la procedura semplificata sopra indicata.

RICHIAMATA integralmente la regola tecnica contenuta nella su menzionata delibera di n. 153 del 28/05/2021, di seguito riprodotta e precisamente:

1. limitazione della deroga ai soli casi inerenti i pubblici esercizi;
2. contenimento dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio ad ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente il pubblico esercizio, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
3. installazione delle pedane ammessa solo lungo il fronte strada immediatamente contiguo al pubblico esercizio;
4. ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;
5. correlazione delle occupazioni del tipo "Parklet" al periodo emergenziale, così che queste dovranno essere necessariamente rimosse, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore, entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe.
6. L'area occupata rimarrà in carico al richiedente, sotto ogni profilo manutentivo e dei connessi ambiti di responsabilità, per tutto il tempo dell'occupazione e dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente medesimo al termine dell'occupazione concessa. Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà altresì ripristinare, a mezzo di ditta specializzata, la segnaletica stradale orizzontale così come presente prima dell'inizio dell'occupazione;
7. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo deve essere lasciato completamente libero a richiesta dell'Amministrazione in caso di eventi e/o lavori, con un preavviso di almeno 5 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione;

8. L'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta cicli e motocicli, sosta a pagamento, aree carico e scarico merci. In caso di richiesta di occupazione su aree di sosta riservate a persone diversamente abili, la stessa sarà consentita solo qualora sia possibile individuare nelle immediate vicinanze analoghe aree da destinare alla sosta di persone diversamente abili. È comunque vietata l'occupazione del suolo pubblico nelle aree nelle quali la fermata e la sosta sono vietate ai sensi dell'art. 158 del vigente Codice della Strada.
9. L'occupazione deve essere prospiciente l'ingresso del proprio pubblico esercizio.

L'estensione del manufatto deve essere contenuta all'interno dell'estensione dell'esercizio richiedente lungo la facciata dell'edificio. Qualora la concessione richiesta si estenda oltre l'ingombro dell'esercizio richiedente lungo la facciata dell'edificio, è necessario munirsi dell'autorizzazione dei propri confinanti, per i piani terra destinati a scopi commerciali.

10. Per le occupazioni di suolo pubblico sulla sede stradale con strutture di carattere temporaneo non saranno concedibili spazi complessivamente superiori ai limiti sagomali di 2 stalli di sosta. Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza durante le manovre di parcheggio nelle aree adiacenti all'area oggetto di occupazione, il richiedente dovrà realizzare idonea zebra di segnalazione. La zebra dovrà avere larghezza pari a 100 cm lungo i lati adiacenti alle aree di sosta e larghezza non inferiore a 20 cm lungo il lato adiacente alla corsia di marcia dei veicoli. La zebra dovrà essere eseguita da ditta specializzata e con vernici rispondenti alle specifiche di cui al vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione. Al termine del periodo di occupazione è fatto obbligo di ripristinare la segnaletica orizzontale originaria secondo le medesime modalità.
11. È consentita l'occupazione esclusivamente a mezzo di strutture prontamente rimovibili costituite da pedane, tavoli, sedie, ombrelloni, recinzioni perimetrali. Tutti gli arredi devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire: la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone; il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario; la protezione degli occupanti mediante recinzioni perimetrali atte a contenere gli effetti di un urto accidentale da parte di veicoli.
12. Il calpestio della pedana deve essere alla medesima quota del marciapiede senza una separazione orizzontale o verticale maggiore di 1,5 cm.; ciò al fine di non costituire barriere architettoniche. Il piano di calpestio dovrà essere del tipo antisdrucchiolo al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza anche in presenza di superficie bagnata. Su tutti i lati della pedana, per l'intera lunghezza, dovrà essere collocata una banda rifrangente con linee bianche e nere inclinate a 45° al fine di rendere la struttura visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'occupazione non deve occultare la vista della segnaletica stradale esistente o di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia. L'intero perimetro dell'area occupata, ad eccezione del lato adiacente al marciapiede, deve essere protetto mediante idonea struttura, di altezza non inferiore a 100 cm, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e le aree destinate alla marcia o alla sosta dei veicoli. Tale struttura non deve ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata e devono rispondere alle condizioni previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. La pedana rialzata non dovrà in alcun modo costituire intralcio al naturale deflusso delle acque meteoriche nonché alle periodiche attività di pulizia delle strade da parte della società incaricata. In caso di necessità, il richiedente l'occupazione dovrà garantire l'accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sottoservizio da parte di personale addetto.
13. Per le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico eventualmente già rilasciate sulla sede stradale i titolari dei pubblici esercizi dovranno adeguarsi alle presenti regole tecniche.
14. Restano invariate tutte le altre regole già individuate, sia di carattere tecnico che di natura procedimentale, come definite dalle precedenti deliberazioni di Giunta, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia, in quanto compatibili con quelle testè indicate;

Tutto ciò premesso d'intesa con l'Assessore al Patrimonio e Attività produttive:

SI PROPONE

di deliberare per tutte le ragioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, come segue:

- A. CONFERMARE le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet"), come in premessa ritrascritte;
- B. CONSENTIRE la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31.12.2022 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, sino al 30/06/2023, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,
- C. CONFERMARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui sopra:
 - 5.1. limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
 - 5.2. installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;
 - 5.3. ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;
 - 5.4. obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro il 30 giugno 2023. Non saranno consentite proroghe.
- D. DI DARE ATTO CHE salvo disdetta la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata entro quindici giorni dalla esecutività della presente delibera, ai sensi dell'art. 1, co. 815, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
- E. Trasmettere copia del presente provvedimento al Comando di polizia Locale per quanto di propria competenza;

Il sottoscritto Dirigente sottopone alla giunta la presente proposta per le determinazioni di competenza e dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misure M03 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Dirigente
Ing. GAUDIANO Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. allegati quali parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma di legge;

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione:

- ha decorrenza immediata:
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. 197/2022 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2023.

Il Dirigente del SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 20/01/2023

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. 197/2022 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2023.

Il Dirigente del SETTORE POLIZIA LOCALE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 23/01/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
DOMENICO BENNARDI

Segretario
PAOLO MILILLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 03/02/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 02/02/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 40/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.